

Ravvedimento operoso e cumulo giuridico delle sanzioni: istituiti i codici tributo per il versamento della sanzione unica

Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per consentire il versamento, mediante i modelli F24, della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Con l'istituzione dei nuovi codici tributo, l'Agenzia rende operativa, anche sul piano dei versamenti, la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

La novità assume particolare importanza perché consente al contribuente, in presenza di una pluralità di violazioni tra loro riconducibili alle fattispecie di concorso o progressione previste dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, di beneficiare congiuntamente di due meccanismi di attenuazione del carico sanzionatorio: la determinazione di una sanzione unica secondo le regole del cumulo giuridico e l'applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

Tardiva e-fatturazione.

Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

All'omessa o tardiva emissione di più e-fatture applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97. Mentre è impossibile applicare il suddetto cumulo per il computo delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso della mancata (o tardiva) emissione di più fatture nei termini legislativamente previsti. In pratica, confermato il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente.